



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 30 dicembre 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B EUROBET

Gare del 29 dicembre 2013 - Ventunesima giornata andata

Avellino-Padova 2-1
Brescia-Trapani 3-3
Carpi-Juve Stabia 1-0
Cesena-Modena 1-1
Cittadella-Virtus Lanciano 1-2
Crotone-Palermo 1-2
Novara-Bari 0-1
Pescara-Empoli 1-2
Siena-Varese 1-1
Spezia-Latina 1-4
Ternana-Reggina 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 dicembre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 DICEMBRE 2013

Il Presidente
Andrea Abodi

50/189





" " " N. 21

1) SERIE B EUROBET

Gare del 29 dicembre 2013 - Ventunesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara soc. TERNANA – soc. REGGINA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 13.18 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al termine della gara dal calciatore **Rodney Strasser** (soc. **Reggina**) nei confronti del calciatore **Biagio Meccariello** (soc. **Ternana**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore amaranto, al fischio finale, nell'area di rigore avversaria, all'altezza dell'area di porta, veniva a contatto con il calciatore rosso-verde.

Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, ha dichiarato di non avere "visto" l'episodio.

Il gesto dello Strasser è chiaramente privo di qualsiasi connotato che integri il comportamento di condotta violenta, tale da rendere ammissibile la prova televisiva ex art. 35 1.3) CGS.

P.Q.M.

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.

* * * * *

50/190





Gara soc. CROTONE – soc. PALERMO

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 13.19 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 28° del primo tempo dal calciatore **Souflane Bidaoui** (soc. **Crotone**) nei confronti del calciatore **Kyle Lafferty** (soc. **Palermo**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore rosso-blu all'altezza della linea laterale, in prossimità del centro campo, veniva a contatto con il calciatore rosa-nero.

Il Direttore di gara, interpellato da questo Ufficio, ha dichiarato (con mail delle ore 15.06 odierne), che l'episodio è stato controllato e valutato direttamente da uno degli Ufficiali di gara.

P.Q.M.

delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.

* * * * *

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ventunesima giornata andata sostenitori delle Società **Avellino, Brescia, Cesena e Pescara** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

50/191





delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **CROTONE** per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS per avere la società concretamente operata con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CARPI** per avere suoi sostenitori, durante la gara, nel proprio settore, acceso un fumogeno ed un petardo; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DI NUNZIO Francesco (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MUROLO Michele (Juve Stabia): per avere, al 48° del secondo tempo, in piedi nell'area tecnica, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto provocatorio; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

TONELLI Lorenzo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

50/192





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMENTA Federico (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BALZANO Antonio (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BOLZONI Francesco (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

BORGHESE Martino (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CATALDI Danilo (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CORTI Daniele (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LAFFERTY KYLE Joseph George (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PECCARISI Maurizio (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SBAFFO Alessandro (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

VIOLA Benito Nicolas (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (QUINTA SANZIONE)

CUFFA Claudio Matias (Padova): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

50/193





AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

CORALLI Claudio (Cittadella)

PRIMA SANZIONE

LAMANNA Eugenio (Siena)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

LIGI Alessandro (Crotone)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BRUNO Alessandro (Latina)

IZZO Armando (Avellino)

SESTA SANZIONE

DELLAFIORE Herman Paolo (Siena)

DI CESARE Valerio (Brescia)

LANZARO Maurizio (Juve Stabia)

PELLIZZER Michele (Cittadella)

ZECCHIN Gianpietro (Varese)

QUINTA SANZIONE

BARRETO Edgar Osvaldo (Palermo)

CONCAS Fabio (Carpi)

CRISTIANO Andrea (Varese)

50/194





ELY Rodrigo (Varese)
LUDI Carlalberto (Novara)
MAMMARELLA Carlo (Virtus Lanciano)
PESOLI Emanuele (Carpi)
ROMIZI Marco Augusto (Bari)
SANTACROCE Fabiano (Padova)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ALHASSAN Masahudu (Latina)
CASCIONE Emmanuel (Cesena)
LASIK Richard (Brescia)
MANFRIN Gianni (Modena)
MECCARIELLO Biagio (Ternana)
MINOTTI Nadir (Virtus Lanciano)
MORETTI Federico (Spezia)
SALVIATO Simone (Novara)
SARTORIO MEZAVILLA Adriano (Juve Stabia)
TURCHI Manuel (Virtus Lanciano)
ZOBOLI Davide (Modena)

SECONDA SANZIONE

CARINI Filippo (Padova)
FORTE Luca (Varese)
MODESTO Francesco (Padova)
MORGANELLA Michel (Palermo)
POLITANO Matteo (Pescara)
PUCCIARELLI Manuel (Empoli)
SCHIAVONE Andrea (Siena)
ZAMPANO Francesco (Juve Stabia)
ZUPARIC Dario (Pescara)

PRIMA SANZIONE

BARAYE Bertrand Yves (Juve Stabia)
MELCHIORRI Federico (Padova)

50/195





PEREZ Leonardo (Cittadella)
PUGLIESE Giuseppe (Cittadella)
SUAGHER Emanuele (Crotone)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

MORRONE Stefano (Latina)

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

ADEJO Daniel (Reggina)
CECCARELLI Luca (Padova)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CIONEK THIAGO Rangel (Modena)
COMI Gianmario (Novara)
UJKANI Samir (Palermo)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

DIOGO MONTEIRO Felipe (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

RICCIARDI Luca (Latina)
SAINZ MAZA LOPEZ Miguel Angel (Reggina)
TERLIZZI Christian (Trapani)
VIOTTI Sergio (Juve Stabia)
ZANDRINI Giovanni (Reggina)





c) **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BISOLI Pier Paolo (Cesena): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale rivolgendo un ironico applauso al Direttore di gara.

BOSCAGLIA Rocco (Trapani): per avere, al 16° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

GEROSA Arturo (Juve Stabia): per avere, al 3° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

MARCHISIO Mauro (Empoli): per avere, al 6° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato di un Assistente.

d) **DIRIGENTI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PALMIERI Marco (Trapani): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

AMMONIZIONE

CANNELLA Giuseppe (Modena): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia

"" "

50/197

